



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO

EDIZIONE 2018
aggiornato alle varianti marzo 2024



Il presente Regolamento per l'Esecuzione dello Statuto ed. 2007, è stato approvato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri in data 26 gennaio 2008.

Roma, 26 gennaio 2008

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. C.A. (ris.) Benito POCHESCI

La presente edizione tiene conto delle aggiunte e varianti sin qui intervenute di volta in volta e approvate nel maggio 2020 e nel luglio 2021 dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri in carica.



PARTE I

GENERALITÀ

ARTICOLO 1

L'Associazione Nazionale Bersaglieri (A.N.B.), con sede in Roma, ha personalità giuridica conferitale con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 in data 9 aprile 1953. Al Ministero della Difesa è devoluta l'alta sorveglianza sull'A.N.B.. L'Associazione non ha fini di lucro. Ad essa è stato riconosciuto altresì il carattere di Ente Assistenziale ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. del 10 luglio 1947, n.705.

ARTICOLO 2

L'Associazione Nazionale Bersaglieri è apartitica e non sostiene alcun attivismo di carattere politico. L'A.N.B. rispetta la piena libertà di pensiero e di azione dei Soci, purché non in contrasto con le leggi dello Stato e dell'onore e con le norme che ne regolano l'attività.

ARTICOLO 3

Per perseguire le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto, l'A.N.B. sviluppa varie attività di carattere patriottico, culturale, turistico, informativo, sportivo, di volontariato e di protezione civile. L'informazione si esplica attraverso la "stampa cremisi" ed i rapporti con la stampa nazionale e locale. Tutta la "stampa cremisi" è tenuta alla stretta osservanza delle norme previste dalla legge sulla stampa e dalla regolamentazione accessoria. La Presidenza Nazionale (P.N.) pubblica un proprio periodico che costituisce il mezzo principale di informazione tra gli Organi Direttivi Centrali, gli Organi Direttivi Periferici ed i singoli iscritti. Tale pubblicazione è inviata a titolo gratuito a tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Le Presidenze Regionali (P.R.), Provinciali (P.P.) e Sezionali (P.S.) possono dar vita a proprie pubblicazioni sotto la responsabilità e la direzione dei rispettivi Presidenti. Gli abbonamenti alla "stampa cremisi" non inviata gratuitamente sono facoltativi e volontari. L'entità delle quote di abbonamento e le relative forme di pagamento sono stabilite dagli Organi Associativi che editano le pubblicazioni. Per le medesime finalità la P.N. si avvale del WEB mediante un proprio Sito Nazionale A.N.B.. Analoghi siti possono essere costituiti a proprie spese dagli Organi Associativi ai vari livelli. Tutti i mezzi di informazione, ai soli fini informativi e formativi di carattere associativo previsti dallo Statuto, sono sottoposti alla vigilanza della P.N..

ARTICOLO 4

I contatti con la stampa nazionale e locale, nonché con le emittenti radiotelevisive ed altri enti privati di informazione, devono essere sempre improntati al principio delle buone relazioni e della reciproca collaborazione. È competenza della P.N. intervenire, anche su segnalazione degli Organi Periferici, nei confronti di enti di informazione a carattere nazionale in caso di articoli o iniziative contrarie o lesive dello spirito e delle tradizioni bersaglieresche.



ARTICOLO 5

L'A.N.B. di articola in:

- Organi Direttivi centrali (Allegato "A");
- Organi Direttivi periferici (Allegato "B").

Ne consegue la seguente gerarchia interna:

- Presidenza Nazionale;
- Presidenze Interregionali (Nord, Centro e Sud);
- Presidenze Regionali;
- Presidenze Provinciali;
- Presidenze Sezionali.

ARTICOLO 6

I rapporti tra i vari livelli gerarchici e con i Soci devono essere improntati essenzialmente al principio della "collaborazione", fermo restando il rispetto delle funzioni che lo Statuto attribuisce a ciascun Organo della scala gerarchica, indispensabile per un coordinato e corretto conseguimento delle finalità associative e l'assolvimento dei compiti connessi, secondo quanto sancito dallo Statuto associativo, volontariamente accettati con l'iscrizione all'Associazione.

ARTICOLO 7

Congresso Nazionale: costituzione e compiti sono definiti nell'art. 7 dello Statuto. In esso hanno diritto di voto soltanto i Presidenti Provinciali e i Presidenti di Sezioni estere.

Limitatamente agli argomenti di cui ai commi 1,2,3 e 4 del citato art. 7 hanno diritto di parola, inoltre, i Membri del Consiglio Nazionale (C.N.) ed i titolari delle cariche di Segretario Generale, Amministratore Generale, Direttore del periodico nazionale d'informazione ed i Presidenti dei Collegi Nazionale dei Probiviri e dei Sindaci /Revisori. I pareri e le dichiarazioni di questi sono verbalizzati.

ARTICOLO 8

Consiglio Nazionale: costituzione e compiti sono stabiliti nell'art. 8 dello Statuto.

È presieduto dal Presidente Nazionale ed in esso hanno diritto di parola e di voto tutti i componenti elettivi ed i Consiglieri d'Onore. Hanno diritto di parola ma non di voto:

- Segretario Generale;
- Amministratore Generale;
- Direttore del periodico nazionale d'informazione;
- Presidenti dei Collegi Nazionale dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori;
- titolari di cariche onorarie.

ARTICOLO 9

I Consiglieri Nazionali, oltre ad assolvere le funzioni di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto, possono essere impiegati, su designazione del Presidente Nazionale, in funzioni ispettive e di controllo nei confronti di Organi associativi periferici. Possono ricevere incarichi di rappresentanza dell'A.N.B. presso Autorità dello Stato o in occasione di cerimonie di particolare rilievo esterne all'Associazione.

I Consiglieri d'Onore hanno essenzialmente compiti di consulenza. La carica può essere conferita a coloro che, di specchiata moralità, abbiano militato e dato lustro al Corpo dei Bersaglieri ed illustrino la Patria ai più alti livelli nei campi delle Scienze, delle Arti, della Letteratura, dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e delle Professioni. Possono essere nominati nel numero massimo di tre nel triennio di carica di ciascuna P.N., su proposta del Presidente Nazionale ed approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale (G.E.N.). Sono Membri del C.N. con diritto di parola e di voto. Restano in carica per tutto il tempo in cui rimane in carica il vertice associativo che li ha nominati.



ARTICOLO 10

Giunta Esecutiva Nazionale: costituzione e compiti sono indicati nell'art.9 dello Statuto. La presiede il Presidente Nazionale ed in essa hanno diritto di voto tutti i suoi Membri. Alla G.E.N., su decisione del Presidente Nazionale, possono partecipare altri Membri della P.N. ed esperti. Questi ultimi non possono presenziare ad eventuali votazioni.

ARTICOLO 11

Tutte le deliberazioni degli Organi collegiali, ivi comprese le nomine di Presidenti e Vice Presidenti, sono valide soltanto se ottengono la maggioranza (50%+1) dei voti degli aventi diritto presenti. Nel computo dei voti non viene tenuto conto delle astensioni. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Normalmente si procede per alzata di mano. La procedura del voto segreto è adottata su proposta del Presidente dell'organismo o di 1/3 dei votanti. Perché la riunione di un Organo Collegiale di qualsiasi livello sia valida è necessaria la presenza dei 2/3 dei suoi Membri in prima convocazione, del 50% in seconda convocazione". Per le elezioni alle cariche sociali valgono le norme specifiche di cui alla successiva PARTE II.

ARTICOLO 12

Gli Organi collegiali costituiti ai vari livelli hanno effettiva capacità decisionale soltanto se le riunioni sono presiedute dai rispettivi Presidenti o, su delega di questi, dai Vice Presidenti.

Sono ammesse deleghe scritte da parte di assenti giustificati:

a. Consiglio Nazionale: il delegato deve essere:

- un componente del Direttivo presieduto dal delegante, qualora rappresenti un Presidente Regionale;
- un componente di un Organo associativo della zona di giurisdizione, che non sia Membro di diritto del Consiglio Nazionale stesso, qualora rappresenti un Consigliere Nazionale o un Presidente Interregionale;

b. Consigli Regionali, Provinciali e Sezionali: i Consiglieri assenti possono delegare componenti di Organi associativi della zona di giurisdizione che non siano Membri di diritto del Consiglio di appartenenza.

c. Sono ammesse deleghe anche per i Congressi/ Assemblee convocati per le elezioni ai vari livelli.

Per ciascun delegato è ammessa una sola delega.

ARTICOLO 13

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e ne costituisce il vertice associativo. Rappresenta l'A.N.B. nei rapporti con le autorità civili e militari e con le gerarchie religiose. Mantiene i contatti e collabora con gli Organi nazionali delle altre Associazioni d'Arma e Combattentistiche aventi statutariamente finalità patriottiche e non in contrasto con le leggi dello Stato.

Il Presidente Nazionale, in particolare, rappresenta l'A.N.B. in seno al Consiglio Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA). La P.N. favorisce la costituzione e l'organizzazione di analoghi organismi a livello periferico, con compiti di coordinamento tra le varie Associazioni d'Arma o similari nell'ambito di Regioni, Province e Comuni, nel rispetto dell'autonomia operativa ed amministrativa di ciascuna Associazione.

ARTICOLO 14

Il Vice Presidente Nazionale assolve le funzioni di cui all'art. 12 dello Statuto. In particolare sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Nazionale in caso di prolungata assenza o di impedimento fino ad un massimo di 180 giorni consecutivi superati i quali, ai sensi dell'Art.16, si dà l'avvio alle procedure per la convocazione del Congresso Nazionale per la elezione del nuovo Presidente Nazionale

ARTICOLO 15

La necessità di una piena intesa tra le cariche di Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale postula l'abbinamento delle stesse già in sede di presentazione delle candidature.



ARTICOLO 16

Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale rispondono del loro operato esclusivamente al Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria. Qualora nei confronti di uno o di ambedue sia promossa una "mozione di sfiducia", questa, se approvata da almeno 2/3 del Congresso Straordinario (calcolati sul numero legale dei presenti), comporta la loro immediata decadenza dalla carica.

Il Vice Presidente Nazionale, in caso di sfiducia nei confronti del solo Presidente Nazionale, o il Consigliere Nazionale più anziano per iscrizione all'A.N.B. nel caso che anche il Vice Presidente Nazionale sia incorso nella sfiducia, assume interinalmente la Presidenza per il periodo necessario a indire nuove elezioni, che dovranno avere luogo entro 90 giorni. Quando a decadere sia il Vice Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale provvede alla nomina di un "Facente Funzioni" nella persona di un Consigliere Nazionale, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del medesimo Consiglio. La vacanza che si crea nel C.N. viene ripianata a norma del successivo art. 31.

ARTICOLO 17

I Presidenti Interregionali sono anello intermedio della catena gerarchica e sono i più diretti collaboratori per l'azione di guida, di coordinamento e di controllo del Presidente Nazionale. Non disponendo di propri Organi di Presidenza possono avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, della P.R. più vicina alla propria residenza. Possono nominare un Segretario Interregionale scelto tra gli iscritti che non ricoprono cariche sociali. Oltre alle funzioni indicate all'art.19 dello Statuto, hanno funzioni di collegamento con le Autorità locali e di rappresentanza, d'iniziativa o su incarico della P.N. coordinano date e località dei Raduni di livello regionale e sono responsabili dei Raduni interregionali della propria zona di giurisdizione (Allegato "C"). Possono assolvere, su mandato della Presidenza Nazionale, speciali incarichi per la soluzione di particolari problematiche che interessino una o più Regioni della giurisdizione di competenza. Qualora nei confronti del Presidente Interregionale venga promossa una mozione di sfiducia da parte dei 2/3 dei Presidenti Regionali della sua circoscrizione, questa, se approvata dalla maggioranza assoluta (50%+1) del Congresso Interregionale, convocato in seduta straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della mozione, comporta l'immediata decadenza dalla carica. In tal caso si procede come stabilito dall'art. 47 del presente Regolamento.

ARTICOLO 18

Le Presidenze Regionali e Provinciali hanno giurisdizione sui rispettivi territori, corrispondenti alla ripartizione amministrativa dello Stato italiano. Costituzione, organizzazione e compiti sono definiti agli artt. 20 e 21 dello Statuto.

ARTICOLO 19

Le Sezioni di norma corrispondono territorialmente ai Comuni italiani. Costituzione, organizzazione e compiti sono definiti all'art. 22 dello Statuto.

ARTICOLO 19 BIS

I Vice Presidenti degli Organi Periferici a tutti i livelli sono i più stretti collaboratori dei Presidenti di cui, in caso di assenza, assumono le funzioni, in parte o in toto, su delega degli stessi. In caso di prolungata assenza, superato il massimo di 180 giorni, danno l'avvio alle procedure per la scelta del nuovo Presidente come da Art. 47 del presente RES. I Consiglieri di ogni livello che risultano assenti a più del 50% delle riunioni effettuate dal Consiglio di appartenenza nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, sono dichiarati decaduti dal rispettivo Consiglio e sostituiti secondo le norme di cui all'Art. 31 del presente Regolamento.

ARTICOLO 20

Qualora 1/3 dei Consiglieri Regionali, Provinciali e Sezionali, presenti mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o Vice Presidente del proprio livello associativo, questa, se nel corso di una riunione del Consiglio di appartenenza, appositamente convocata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della mozione, viene approvata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri, comporta l'immediata decadenza dalla carica di Presidente/Vice Presidente. Se la composizione del Consiglio rimane invariata, lo stesso procederà alla nomina del nuovo Presidente/Vice Presidente. In caso contrario si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 31 e 47 del presente Regolamento.



ARTICOLO 21

Tutti i Dirigenti dell'A.N.B., nell'ambito delle rispettive competenze a ciascun livello, devono mantenere costanti e cordiali contatti con le Autorità Civili locali e con le Autorità Militari, con maggiore assiduità nelle località sedi di Unità bersaglieri.

ARTICOLO 22

Nell'ambito degli Organi Direttivi periferici possono essere costituite Fanfare, Gruppi Sportivi, Gruppi di Volontariato e di Protezione Civile, Complessi Corali, Circoli Culturali, Biblioteche e simili. Dette formazioni possono redigere regolamenti funzionali, aderenti alle norme dello Statuto e del Regolamento dell'A.N.B. e sottoposti all'approvazione della Presidenza Nazionale. In particolare le Norme per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e l'impiego delle Fanfare, dei Gruppi Sportivi e dei Gruppi di Volontariato e Protezione Civile sono contenute rispettivamente negli Allegati "I", "L" ed "M".

PARTE II

ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 23

Tutte le elezioni avvengono per votazione segreta. Non sono ammesse votazioni per acclamazione o per alzata di mano.

ARTICOLO 24

Possono candidarsi alle cariche associative tutti i Soci Ordinari e Benemeriti in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Per i Soci Bersaglieri in servizio tale diritto è subordinato ai vincoli e alle limitazioni posti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Per i candidati alla carica di Presidente e Vice Presidente nazionali e regionali e di Presidente Interregionale è richiesta l'iscrizione all'A.N.B. ininterrottamente negli ultimi tre anni. Eccezionali deroghe potranno essere concesse dalla G.E.N. su proposta della Presidenza Nazionale per il livello regionale.

Per i Presidenti e Vice Presidenti ad ogni livello è posto il limite di 80 (ottanta) anni. Questa condizione non si applica:

- quando non ci siano candidati alternativi;
- in caso di specifica richiesta degli interessati sulla quale si sia espresso favorevolmente, con votazione segreta, il 50+1 dei membri del Consiglio Direttivo di appartenenza o dell'Organo deputato alla verifica dei poteri. Quando si tratti di Presidente e Vice Presidente regionali il relativo Consiglio Direttivo sarà allargato, con diritto di voto, ai Presidenti Provinciali.

Nel caso di Presidenti Interregionali si esprimerà, sempre con la maggioranza del 50 + 1% la Giunta Esecutiva Nazionale.

I candidati alla carica di Presidente a tutti i livelli - fatta eccezione per il livello Sezione - di Vice Presidente a livello nazionale e regionale e di Consigliere Nazionale debbono essere in possesso del requisito di cui allo Statuto, art.3, primo comma.

Non sono candidabili alla carica di Presidente e Vice Presidente ad ogni livello i Soci che non abbiano prestato servizio militare.

Soltanto le cariche di Segretario e Amministratore possono essere conferite anche agli iscritti Simpatizzanti.



ARTICOLO 25

Le cariche dirigenziali ai vari livelli sono elette come di seguito indicato:

SEDE/ORGANIZZAZIONE	CARICHE DA ELEGGERE CONSIGLIERI REGIONALI	ELETTORI
a. CONGRESSO NAZIONALE (Statuto: art.7) Presidente Nazionale	<ul style="list-style-type: none">● Presidente Nazionale● Vice Presidente Nazionale● Collegio Nazionale dei Probiviri (3 membri + 2 supplenti)● Collegio Nazionale Sindaci Revisori (3 membri + 2 supplenti) ● 10 Consiglieri Nazionali	I Presidenti Provinciali ed i Presidenti di Sezioni all'estero Votazione separata dei Presidenti Provinciali del Nord, del Centro e del Sud per eleggere rispettivamente i Consiglieri Nazionali del Nord, del Centro e del Sud
b. CONGRESSO INTERREGIONALE (Statuto: art.19) Presidente Interregionale	<ul style="list-style-type: none">● Presidente Interregionale	Presidenti Provinciali del territorio di giurisdizione della carica da eleggere
c. CONGRESSO REGIONALE (Statuto: art.20) Presidente Regionale	<ul style="list-style-type: none">● Consiglieri Regionali (nel numero indicato all'art.20 dello Statuto + 2)	Presidenti delle Sezioni della Regione interessata
d. CONGRESSO PROVINCIALE (Statuto: art.21) Presidente Provinciale	<ul style="list-style-type: none">● Consiglieri Provinciali (nel numero indicato all'art.21 dello Statuto + 2)	Presidenti delle Sezioni della Provincia interessata
e. ASSEMBLEA SEZIONALE (Statuto: art.22) Presidente di Sezione	<ul style="list-style-type: none">● Consiglieri di Sezione (nel numero indicato all'art.22 dello Statuto + 2)● Collegio dei sindaci (3 membri + 2 supplenti)	Tutti gli iscritti della Sezione interessata

I Congressi per le elezioni dei Presidenti Interregionali, qualora possibile e conveniente, sono convocati in sede di Congresso Nazionale. Nelle elezioni di cui in a. e b. la votazione di ciascun elettore vale per tanti voti quanto è il numero totale degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale appartenenti alle Sezioni delle rispettive circoscrizioni. Nelle elezioni di cui in c. e d. ogni elettore esprime un numero di voti corrispondente al numero degli iscritti alla propria Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Nelle elezioni di cui in a., b., c. e d., gli elettori non esprimono preferenze e opinioni personali ma sono i rappresentanti della volontà e delle scelte di tutti gli iscritti. Ne consegue che di tali elezioni devono essere informate ed aggiornate tutte le Sezioni, delle quali devono essere rappresentate le scelte maggioritarie espresse dagli iscritti e risultanti dai verbali di specifiche Assemblee sezionali. Per le elezioni di cui in a. e b., deve rimanere agli atti annotazione scritta delle consultazioni dei Presidenti Provinciali con i Presidenti di Sezione, che possono essere effettuate mediante riunioni o contatti diretti (di persona, telefonici o epistolari).



ARTICOLO 26

I Presidenti e i Vice Presidenti degli Organi associativi di cui ai punti c., d. ed e. del precedente articolo vengono nominati nell'ambito dei rispettivi Consigli Direttivi da parte dei Consiglieri, eletti da ciascun Congresso/Assemblea, nello stesso giorno delle votazioni o, comunque, non oltre 10 giorni dal medesimo.

ARTICOLO 27

Tutte le cariche elette dal Congresso Nazionale sono rinnovabili per tre mandati consecutivi.

La stessa norma si applica ai Presidenti e ai Vice Presidenti degli Organi periferici. Questi ultimi possono proporsi per ulteriori due candidature:

- quando non ci siano candidati alternativi;
- in caso di specifica richiesta degli interessati sulla quale si siano già espressi favorevolmente, con votazione segreta, il 50+1% dei membri del Direttivo di appartenenza.

Quando si tratti di Presidente e Vice Presidente regionali il relativo Consiglio sarà allargato ai Presidenti Provinciali della zona di giurisdizione, che avranno diritto di voto.

Per i Presidenti Interregionali che ne facciano richiesta si esprimerà, sempre con una maggioranza del 50+1, la Giunta Esecutiva Nazionale.

Le relative candidature saranno ufficializzate dagli Organi preposti alla "verifica dei requisiti".

La concessione della deroga sarà ufficializzata:

- dalle Presidenze Regionali per le cariche a livello Provinciale e Sezionale;
- dalla Presidenza Nazionale per le cariche a livello Interregionale e Regionale.

Semestralmente (30 Giugno e 31 Dicembre) le Presidenze Regionali comunicheranno alla Presidenza Nazionale l'elenco e le motivazioni delle deroghe concesse.

ARTICOLO 28

Di norma le elezioni devono essere indette con almeno 60 giorni di anticipo sulla data di effettuazione e tenute 30 giorni prima della scadenza dei mandati. Per esigenze particolari (completamento di iniziative già intraprese e in fase conclusiva) il mandato potrà essere prorogato fino a un massimo di sei mesi, con decisione della Presidenza Nazionale previo parere favorevole degli organi intermedi. I Soci eletti si affiancano ai cedenti per i successivi 30 giorni e, comunque, fino e non oltre la reale scadenza dei mandati dei Direttivi in carica, assumendo le cariche sin dal giorno successivo. Durante il periodo di affiancamento restano in funzione a tutti gli effetti i titolari cedenti. Qualora le elezioni non vengano effettuate nei tempi succitati, i direttivi in carica decadono alla scadenza naturale ma le elezioni vengono indette da un Commissario nominato dall'Organo competente.

ARTICOLO 29

Le cariche di Presidente/Vice Presidente a qualsiasi livello non sono cumulabili con altre cariche di Presidente/Vice Presidente né con altre cariche elettive in Organi contigui a quello di appartenenza. La volontà di mantenere due cariche dovrà essere espressa sulla Scheda Notizie da compilare per la presentazione della candidatura.

ARTICOLO 30

L'eletto a più di una carica, ove non abbia preventivamente chiesto ed ottenuto una deroga, deve optare per quella di sua preferenza entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni, mediante comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale ed all'Organo associativo sovraordinato.

ARTICOLO 31

Le cariche che a qualsiasi titolo si rendano vacanti - eccetto quelle di Presidente e Vice Presidente - vengono integrate con la nomina, in ordine di graduatoria, dei candidati risultati votati e non eletti nei relativi Congressi/Assemblee. Qualora ciò non sia possibile, l'integrazione avviene per scelta e nomina diretta da parte dell'Organo associativo interessato (cooptazione). Per la sostituzione di Presidenti e Vice Presidenti valgono le norme di cui al successivo art.47.



ARTICOLO 32

Fermo restando quanto previsto dall'art 9 dello Statuto per la rimozione o la destituzione da cariche associative e la conseguente nomina dei Commissari Straordinari, in tutti gli altri casi in cui sia necessaria la nomina di Commissari Straordinari per organizzare e condurre nuove elezioni la competenza è devoluta a:

- Presidente Nazionale per l'elezione di Presidenti Interregionali e Consigli Regionali;
- Presidenti Regionali per l'elezione di Consigli Provinciali e Consigli Direttivi Sezionali.

Tutte le nomine a Commissario Straordinario devono essere comunicate, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale.

ARTICOLO 33

Ai Congressi per le elezioni possono partecipare come spettatori tutti i Soci e i Simpatizzanti provvisti di tessera associativa in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Questi, peraltro, in nessun caso possono prendere la parola.

ARTICOLO 34

Le candidature possono essere proposte da qualsiasi Socio, in regola con l'iscrizione, per sé stesso e per altri. Le candidature, pena l'invalidazione, devono essere accompagnate da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato e da una scheda notizie come da modello Allegato "D".

Gli eletti alle cariche di Presidente ai vari livelli devono risiedere nelle zone di rispettiva giurisdizione associativa.

Uno dei due elementi della coppia candidata alle cariche di Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale deve avere la residenza nel territorio della Città Metropolitana di Roma.

ARTICOLO 35

Le operazioni da compiere dopo l'indizione delle elezioni sono elencate cronologicamente nel prospetto che segue, nel quale con la lettera "E" è indicato il giorno di prima convocazione del Congresso/Assemblea per lo svolgimento delle votazioni.

TEMPI	OPERAZIONI
da E-60 a E-40	<ul style="list-style-type: none">• Proposte di candidature da parte di singoli Soci e di Organi associativi.
entro E-30	<ul style="list-style-type: none">• Comunicazione dei voti validi attribuiti agli elettori da parte dell'Organo associativo preposto all'organizzazione delle elezioni, sulla base del numero degli iscritti calcolato come indicato al successivo art. 37.
	<ul style="list-style-type: none">• Verifica dei requisiti dei candidati e definizione dei casi dubbi.
entro E-20	<ul style="list-style-type: none">• Presentazione di eventuali contestazioni circa il numero dei voti validi attribuiti. Scaduto il termine fissato senza che pervenga alcun reclamo, debbono considerarsi validi i dati comunicati dall'Organo preposto all'organizzazione;• Compilazione e diramazione dell'elenco ufficiale dei candidati (ai candidati, agli elettori e all'Organo gerarchicamente superiore a quello interessato alle votazioni).
da E a E+1	<ul style="list-style-type: none">• Svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti
entro E+10	<ul style="list-style-type: none">• Accettazione degli eletti e dimissioni dagli incarichi non cumulabili;• Trasmissione alla Presidenza Nazionale del verbale delle elezioni e della nuova composizione dell'Organo interessato.
da E a E+30	<ul style="list-style-type: none">• Affiancamento tra cedenti e subentranti.

I Congressi /Assemblee sono validi in prima convocazione quando i presenti con diritto di voto rappresentano almeno la metà degli iscritti più uno (ovvero il 50% + 1 dei voti attribuiti in totale); in seconda convocazione sono validi qualunque sia il numero degli iscritti rappresentati.

La seconda convocazione può avere luogo dopo che siano trascorse 24 ore dalla prima.



ARTICOLO 36

La verifica dei requisiti dei candidati è di competenza dell'Organo associativo che organizza le elezioni. Eventuali casi dubbi e/o ricorsi avversi l'esclusione sono sottoposti all'esame degli Organi sovraordinati fino alla Presidenza Nazionale che, se necessario, ne devolve l'ultima e definitiva decisione al Collegio Nazionale dei Probiviri il cui parere è vincolante. L'accertamento dei requisiti dei candidati alle cariche di Presidente Interregionale, Consiglieri delle Presidenze Regionali e Consiglieri di Sezioni all'estero viene effettuato direttamente dalla Presidenza Nazionale in virtù della diretta funzione di controllo prevista dall'art. 10, comma 4) dello Statuto.

Per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente Nazionali, dei Consiglieri Nazionali e dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori, il Presidente Nazionale uscente sottopone alla decisione sovrana del Congresso Nazionale la verifica di eventuali candidature dubbie che, peraltro, debbono essere evidenziate all'atto della diramazione dell'elenco dei candidati.

ARTICOLO 37

Per le elezioni nazionali e per tutte quelle che si effettuano nel 1° semestre dell'anno, ai fini dell'attribuzione agli elettori dei voti validi, debbono essere computati gli iscritti in regola con il pagamento della quota annuale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Per le elezioni che si svolgono nel secondo semestre, la data di riferimento è il 30 giugno dell'anno di effettuazione.

ARTICOLO 38

Nelle elezioni di cui all'art. 25, punti a., b., c., d. un avente diritto al voto, in caso di assenza giustificata, può delegare, con delega scritta, un membro del Direttivo da lui presieduto. A livello Sezionale un iscritto avente diritto al voto può delegare, sempre con delega scritta, un altro iscritto della Sezione di appartenenza. I Presidenti di Sezioni all'estero in occasione delle Elezioni Nazionali possono delegare un Socio di fiducia, anche residente in Italia, con delega scritta inviata direttamente alla Presidenza Nazionale. Ciascun delegato può avere una sola delega.

ARTICOLO 39

Il Presidente uscente dà inizio ai lavori del Congresso/Assemblea presentando una Relazione sulle attività del triennio e sulla situazione amministrativa. Al termine della sua esposizione:

1. viene insediata una Commissione di Controllo composta da tre membri, nominata in precedenza dal Presidente uscente, che provvede a:

- registrare i congressisti accertandone il diritto di voto;
- approntare un elenco dei votanti con delega, controllando la regolarità della stessa;
- consegnare al Presidente del Congresso/Assemblea in duplice copia l'elenco dei congressisti presenti e delle deleghe ricevute completi dei voti attribuiti a ciascun votante;
- consegnare al Presidente del seggio elettorale l'elenco dei votanti con il numero di schede - voto assegnate a ciascuno di essi.

Nelle elezioni nazionali, per agevolare lo svolgimento delle suddette operazioni, l'insediamento della Commissione e la sua attività possono avere luogo anche prima dell'inizio delle attività congressuali ed in un locale attiguo alla sala di svolgimento del Congresso;

2. su invito del Presidente uscente vengono nominati, per alzata di mano, il Presidente ed il Segretario del Congresso/Assemblea, scelti tra i congressisti non candidati e, quando ciò non sia possibile, tra i partecipanti con diritto di parola ma non di voto non candidati.

3. su proposta del Presidente del Congresso/Assemblea e per alzata di mano vengono nominati, scelti tra i congressisti non candidati e, quando ciò non sia possibile, tra i partecipanti con diritto di parola ma non di voto non candidati, tre scrutatori, di cui uno Presidente del seggio elettorale;

4. su autorizzazione del Presidente del Congresso/Assemblea, i Congressisti possono prendere la parola. In sede di Congresso Nazionale, limitatamente agli argomenti di cui ai commi 1., 2., 3. e 4 dell'Art.7 dello Statuto, possono prendere la parola anche i membri del Consiglio Nazionale ed i Presidenti dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori;

5. al termine della discussione, a richiesta degli interessati e dietro autorizzazione del Presidente del Congresso/Assemblea, possono prendere la parola i candidati limitatamente a dichiarazioni relative alle elezioni. In questa fase non è ammesso il contraddittorio;

6. terminati questi interventi si procede alle operazioni di voto.



ARTICOLO 40

La votazione è segreta ed è effettuata per appello nominale fatto dal Presidente del Congresso/Assemblea, che presiede alla consegna delle schede elettorali (fac-simile in Allegato “E” e Allegato “F”) da parte della Commissione di Controllo. La votazione deve avvenire in sede di riunione plenaria e, pertanto, gli elettori possono abbandonare la sala soltanto dopo aver effettuato il proprio turno di votazione, salvo specifica autorizzazione del Presidente del Congresso/Assemblea.

ARTICOLO 41

Alle votazioni per il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale ed i Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori partecipano tutti gli elettori. I Consiglieri Nazionali sono scelti fra tre distinte liste per il Nord, per il Centro e per il Sud in numero proporzionale alla percentuale di iscritti in ciascuna zona rispetto al totale generale calcolato dalla Presidenza Nazionale. Gli elettori votano esclusivamente per i candidati della circoscrizione territoriale di competenza (Nord, Centro e Sud).

ARTICOLO 42

In tutte le votazioni che prevedono l'elezione di più di due Consiglieri, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al 50% + 1 dei consiglieri da eleggere. Nel caso in cui i membri da eleggere siano dispari si potrà esprimere un numero di preferenze pari alla maggioranza assoluta (es.: se i consiglieri sono 7, si potranno esprimere 4 preferenze). Lo stesso criterio si applica per l'elezione dei Membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori.

ARTICOLO 43

Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori provvedono, se possibile in locale diverso da quello della riunione plenaria, all'apertura delle urne ed allo spoglio delle schede, cui tutti possono presenziare nel massimo silenzio. Acquisiti i risultati, redigono un verbale delle elezioni come da fac-simile in Allegato “G” e lo consegnano al Presidente del Congresso/Assemblea che proclama gli eletti.

ARTICOLO 44

In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione all'A.N.B. e in caso di ulteriore parità è eletto il più giovane anagraficamente.

ARTICOLO 45

Reclami per presunte irregolarità o errori nelle operazioni elettorali devono essere proposti, entro 48 ore dal termine dello scrutinio, al Presidente del Congresso/Assemblea, dal quale vengono esaminati con la più ampia facoltà di accertamento e accettati o respinti entro dieci giorni dalla loro presentazione.

Contro tale decisione è ammesso ulteriore ricorso all'Organo immediatamente sovraordinato e, successivamente, per via gerarchica, sino alla Presidenza Nazionale, che devolverà al Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i necessari accertamenti per formulare il giudizio non ulteriormente sindacabile e appellabile. Tutti i ricorsi successivi alla decisione del Presidente del Congresso/Assemblea dovranno essere presentati entro 10 (dieci) giorni dalla notifica delle decisioni dei vari Organi gerarchicamente competenti. Le determinazioni di questi ultimi dovranno essere adottate nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione del ricorso. Tale termine è elevato a 60 (sessanta) giorni per la decisione della Presidenza Nazionale. Qualora l'iter decisionale superi i 30 giorni, tutti i nuovi eletti assumono le rispettive cariche, salvo successive destituzioni individuali o complessivo invalidamento delle elezioni svolte. In tal caso gli eletti restano in carica per le attività di normale amministrazione ma le nuove elezioni sono organizzate e controllate da un Commissario Straordinario designato dalla Presidenza Nazionale.

In sede di Congresso Nazionale eventuali contestazioni vengono rappresentate al Presidente del Congresso e risolte seduta stante, così che le elezioni abbiano sempre un risultato definitivo.



ARTICOLO 46

Nella Presidenza Nazionale, il Segretario Generale, l'Amministratore Generale e il Direttore del Periodico Nazionale di informazione sono nominati dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale. Il Segretario e/o Amministratore degli Organi Periferici è nominato dal relativo Consiglio su proposta del Presidente dello stesso.

ARTICOLO 47

Le dimissioni dalle cariche associative vengono rassegnate al Consiglio Direttivo dell'Organo di appartenenza e comunicate, per conoscenza, all'Organo superiore. Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale rassegnano le dimissioni al Consiglio Nazionale convocato in seduta straordinaria.

La sostituzione dei dimissionari avviene, fatta eccezione per Presidenti e Vice Presidenti, finché possibile in conformità all'art. 31 del presente Regolamento. Per il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale si applicano le procedure di cui all'Art. 16. I Presidenti Interregionali sono sostituiti da un Commissario Straordinario, nominato dalla Presidenza Nazionale, che provvede all'organizzazione di nuove elezioni. I Presidenti ed i Vice Presidenti Regionali, Provinciali e di Sezione vengono rieletti all'interno dei rispettivi Consigli Direttivi, dopo aver ripristinato il numero dei Consiglieri secondo le modalità di cui al citato art. 31 del presente Regolamento.



PARTE III

MANIFESTAZIONI E RADUNI

ARTICOLO 48

La partecipazione attiva a cerimonie ufficiali indette dalle Autorità militari e civili rientra nelle finalità che l'Associazione Nazionale Bersaglieri persegue per mantenere sempre vivo lo spirito patriottico e bersaglieresco dei propri Soci. La presenza frequente ed esemplare dei Bersaglieri vicino ai Reparti in armi ed alle Autorità Costituite rafforza i vincoli di solidarietà e di cameratismo previsti dallo Statuto, sviluppa i rapporti di collaborazione con le altre Associazioni d'Arma e Combattentistiche e promuove altresì l'elevazione spirituale, culturale e fisico-sportiva dei Soci.

ARTICOLO 49

La riunione o l'incontro di una, due o tre Sezioni assume la denominazione di "MANIFESTAZIONE" ed ha carattere locale.

ARTICOLO 50

Le manifestazioni che interessano tutte o più di tre Sezioni della stessa provincia, più Province o più Regioni assumono la denominazione di "RADUNI".

I raduni, in relazione al livello di pianificazione, organizzazione e condotta si classificano in:

- Provinciali;
- Regionali;
- Interregionali;
- Nazionali.

ARTICOLO 51

La responsabilità del coordinamento della programmazione è di competenza delle Presidenze sovraordinate ai vari livelli. Ciascun Presidente deve controllare che Manifestazioni e Raduni non interferiscano tra loro per date e tipo di attività, previ accordi anche con Province e Regioni limitrofe, al fine di concentrare il maggior numero di radunisti sulla stessa manifestazione. Ai Presidenti Interregionali è devoluto il coordinamento dei Raduni nell'ambito del territorio di propria giurisdizione. In tale ottica dovranno inviare annualmente alla Presidenza Nazionale entro il 30 novembre il programma dei Raduni e degli eventi di prevista effettuazione nell'anno successivo, indicando: date, località, motivazione, concorsi richiesti.

ARTICOLO 52

Richieste di rappresentanze e/o supporti militari per sopravvenute esigenze non previste nella programmazione annuale, devono essere inviate per via gerarchica alla Presidenza Nazionale, con almeno 60 gg. di anticipo sulla data di effettuazione, già controllate ed opportunamente filtrate dagli Organi intermedi. Soltanto la Presidenza Nazionale è autorizzata ad inoltrarle al Ministero della Difesa ed agli Stati Maggiori, che restituiranno al mittente ogni richiesta non inoltrata tramite la Presidenza Nazionale. La concessione di supporti militari è di esclusiva competenza delle Autorità militari, che decideranno in relazione a disponibilità, possibilità e preminenti esigenze relative ai propri compiti istituzionali.



ARTICOLO 53

Il "RADUNO NAZIONALE" viene deciso dal Consiglio Nazionale che, su proposta del Presidente Nazionale, ne fissa località e data di svolgimento. Per la scelta della sede vengono vagliate le proposte pervenute da Organi associativi che si candidano per l'evento. Di massima deve essere osservato il criterio dell'alternanza (Nord - Centro - Sud); eccezioni a tale criterio sono possibili in caso di assenza di candidature di sedi della circoscrizione territoriale di turno, qualora le sedi proposte siano considerate dal Consiglio Nazionale non idonee o in caso di eventi e ricorrenze di carattere eccezionale. Vengono prese in considerazione le proposte, avallate dalle competenti Amministrazioni locali, pervenute con almeno due anni di anticipo sulla data di effettuazione del Raduno. La responsabilità di pianificazione, organizzazione e condotta del Raduno è della Presidenza Nazionale che può delegarne la gestione esecutiva ad un "Comitato Organizzatore". Entro 180 (centottanta) giorni dallo svolgimento del Raduno, il Comitato Organizzatore presenta il Bilancio Consuntivo per l'approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale.

ARTICOLO 54

I Soci, nelle circostanze di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad indossare il cappello piumato o il berretto a fez e la cravatta cremisi. Sono autorizzate soltanto le decorazioni relative ad onorificenze e ricompense riconosciute dalla Repubblica Italiana. L'uso dell'uniforme, per i singoli e per i gruppi, è regolato da apposite norme emanate dal Ministero della Difesa.

ARTICOLO 55

Tutti gli iscritti possono fregiarsi del distintivo sociale di cui all'Allegato "A" dello Statuto.

ARTICOLO 56

La condotta di tutte le manifestazioni deve essere improntata a stile militare ed è dovere di tutti i partecipanti di farne un esempio di sana disciplina ed ordine bersaglieresco, nonché di autentico entusiasmo patriottico.

ARTICOLO 57

Le presenti norme, se necessario, possono essere integrate da circolari e disposizioni a carattere transitorio o permanente.



PARTE IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 58

L'anno finanziario coincide con l'anno solare. Hanno funzioni amministrative:

- Presidenza Nazionale;
- Presidenze Regionali;
- Presidenze Provinciali;
- Presidenze Sezionali;

Per ciascun anno finanziario vengono redatti:

- Bilancio consuntivo, entro il mese di marzo, per la gestione dell'anno precedente;
- Bilancio preventivo, entro il mese di dicembre, per la gestione dell'anno successivo.

ARTICOLO 59

I bilanci annuali (preventivo e consuntivo):

- della Presidenza Nazionale, previo esame da parte del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- delle Presidenze Regionali e Provinciali sono approvati dai rispettivi Consigli Direttivi;
- delle Sezioni, previo esame dei Collegi dei Sindaci Revisori, sono approvati dall'Assemblea degli iscritti.

Le attività amministrative della stampa periferica, delle fanfare, dei gruppi sportivi e di volontariato e protezione civile sono integrative di quelle degli Organi associativi da cui dipendono. Copia dei bilanci, approvati secondo le norme di cui sopra, deve essere conservata agli atti per almeno dieci anni.

ARTICOLO 60

Ogni anno:

- entro il mese di marzo, ciascuna Presidenza Provinciale, sulla scorta delle notizie fornite dalle rispettive Sezioni, compila una relazione relativa all'anno precedente, dalla quale devono risultare:
 - l'attività svolta nella provincia;
 - i programmi per l'anno successivo;
 - un sintetico rendiconto dal quale risulti, a titolo informativo, la situazione amministrativa di ciascuna Sezione, nonché quella della stessa Presidenza Provinciale. Detta relazione viene inviata alla Presidenza Regionale.
- entro il mese di aprile, ciascuna Presidenza Regionale inoltra alla Presidenza Nazionale una relazione intesa a commentare quelle presentate dalle dipendenti Presidenze Provinciali e ad avanzare eventuali proposte. A detta relazione viene allegato un sintetico rendiconto sulla situazione amministrativa della Presidenza Regionale stessa. Contemporaneamente inoltra al Presidente Interregionale, per la competente attività di coordinamento, il quadro delle attività programmate per l'anno successivo, già coordinate in ambito regionale, che prevedano la richiesta di concorsi militari;
- entro il mese di maggio i Presidenti Interregionali inviano alla Presidenza Nazionale il quadro delle attività di previsto svolgimento nell'anno successivo nel territorio di giurisdizione che prevedano la richiesta di concorsi militari. Inviano altresì il riepilogo dimostrativo delle spese, autorizzate dalla Presidenza Nazionale, sostenute per l'assolvimento di compiti istituzionali;
- entro il mese di maggio, sulla scorta delle relazioni pervenute dalle Presidenze Regionali, la Presidenza Nazionale compila la relazione annuale sull'attività svolta dall'intera Associazione, allegando il Bilancio Consuntivo nazionale. Copia di detta relazione complessiva viene inviata alle Autorità di controllo. In Particolare, al Ministero della Difesa deve essere inviata la dimostrazione delle spese relative all'impiego del contributo governativo ricevuto.



ARTICOLO 61

L'Amministratore Generale è preposto alla gestione ordinaria dei fondi, sotto la direzione del Presidente Nazionale, ed alla tenuta dei documenti contabili. In particolare:

- firma, unitamente al Presidente Nazionale, gli ordinativi delle uscite e i titoli delle entrate;
- redige ed aggiorna il quaderno di carico dei materiali;
- redige i Bilanci preventivo e consuntivo della Presidenza Nazionale;
- assicura che detti bilanci pervengano ai Membri del Consiglio Nazionale con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della riunione per la loro approvazione.

ARTICOLO 62

Presso gli Organi Periferici le funzioni amministrative sono delegate ad un Amministratore con incarico esclusivo, o al Segretario, che assume la carica di Segretario/Amministratore, proposti e nominati dai Presidenti, previo parere favorevole dei rispettivi Consigli.

ARTICOLO 63

Il Collegio Nazionale dei Sindaci/Revisori effettua periodici controlli sulla contabilità della Presidenza Nazionale. Su mandato del Presidente Nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci/Revisori effettua (o può delegarne l'effettuazione a Membri del Collegio) controlli straordinari su tutte le gestioni amministrative periferiche.

ARTICOLO 64

La situazione organica dell'Associazione deve risultare presso la Presidenza Nazionale e le Presidenze Regionali, Provinciali e Sezionali da uno schedario numerico e nominativo completo di indirizzo degli iscritti. Gli elementi di detto schedario possono essere trascritti su idoneo supporto tecnologico.

Ad ogni livello, inoltre, debbono essere tenuti aggiornati:

- registro dei verbali e delle deliberazioni;
- registro di cassa;
- registro degli inventari.

Presso le Sezioni, in particolare, deve essere compilata e custodita una domanda di iscrizione redatta su una scheda notizie come da fac-simile in Allegato "H".

ARTICOLO 65

Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza:

- della Giunta Esecutiva Nazionale, per l'esame e l'impostazione degli atti ad essa relativi;
- del Consiglio Nazionale, per l'approvazione ed il conferimento di delega al Presidente Nazionale per il perfezionamento degli atti conseguenti.

Rientrano tra gli atti straordinari quelli previsti all'art.8, comma 9. dello Statuto ed. 2007.

ARTICOLO 66

Gli ordinativi di spesa di qualsiasi natura, predisposti e vistati dagli Amministratori ai vari livelli, devono essere firmati dai rispettivi Presidenti.



ARTICOLO 67

Nel caso di scioglimento di un Organo associativo, il patrimonio sociale (compresi mobili e suppellettili) sarà inventariato a cura dell'Organo sovraordinato e, su decisione del Presidente Nazionale, potrà essere trasferito in consegna temporanea all'Organo associativo più vicino o al medesimo Organo sovraordinato. La decisione definitiva circa l'utilizzazione di detto patrimonio compete al Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 68

In caso di scioglimento o soppressione di un Organo associativo, il relativo Medagliere (Labaro) deve essere consegnato al Presidente dell'Organo sovraordinato.

ARTICOLO 69

Il Consiglio Nazionale fissa annualmente nel Bilancio Preventivo una quota destinata ai rimborsi delle spese di rappresentanza della Presidenza Nazionale.

ARTICOLO 70

Per le proprie esigenze di spesa:

- i Presidenti Interregionali ricevono dalla Presidenza Nazionale una quota fissata annualmente dal Consiglio Nazionale;
- le Presidenze Regionali ricevono dalla Presidenza Nazionale una quota percentuale (fissata dal Consiglio Nazionale) dei proventi delle iscrizioni annuali;
- le Presidenze Provinciali introitano dalle dipendenti Sezioni un'aliquota (fissata dal Consiglio Provinciale) delle somme ricavate dal rinnovo annuale del tesseramento;
- i Consigli Direttivi Sezionali fissano annualmente la quota a carico degli iscritti comprensiva di quella spettante alla Presidenza Nazionale ed alle Presidenze Provinciali.

ARTICOLO 71

Le Presidenze Regionali possono disporre controlli amministrativi in genere e sulla gestione dei fondi in particolare, nei confronti delle Presidenze Provinciali. Queste ultime, peraltro, possono disporre analoghi controlli nei confronti delle Sezioni dipendenti.

ARTICOLO 72

Le tessere sociali, di modello approvato dal Consiglio Nazionale e firmate dal Presidente Nazionale, sono rilasciate dalla Presidenza Nazionale. Le tessere per i Soci Ordinari, completate in ogni loro parte, vengono controfirmate dai Presidenti di Sezione che ne curano la consegna. Le tessere per i Soci Onorari vengono consegnate direttamente dalla Presidenza Nazionale. La Presidenza Nazionale tiene aggiornato un registro nel quale sono elencati i Soci Onorari. Per i Simpatizzanti vengono utilizzate tessere e contrassegni di rinnovo differenziati.

ARTICOLO 73

I responsabili di irregolarità amministrative o di gestione dei fondi sono passibili, ove non intervengano responsabilità penali, dei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto, comminati nelle forme previste dal Presente Regolamento, salva in ogni caso la refusione del danno.

ARTICOLO 74

Per le obbligazioni di natura associativa assunte nei confronti di terzi vige il principio della responsabilità personale. Nel caso di Organi collegiali, la responsabilità è indivisibile e solidale a carico di ogni singolo Membro che ne abbia assunto l'obbligo.



PARTE V

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

ARTICOLO 75

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (O.M.R.I.): ogni anno la Presidenza Nazionale può inoltrare al Ministero della Difesa, nel numero e con le procedure stabilite dalle specifiche norme, proposte di concessione di onorificenze dell'O.M.R.I., sulla base delle proposte pervenute dalle Presidenze Regionali. La Presidenza Nazionale può inoltrare proposte in proprio.

ARTICOLO 76

Il Consiglio Nazionale può concedere, su proposta degli organi associativi competenti, la "QUALIFICA" di SOCIO BENEMERITO a:

- Soci Ordinari che si siano distinti per costante impegno in attività specifiche e meritevoli;
- Simpatizzanti che siano iscritti all'A.N.B. da almeno cinque anni consecutivi ed abbiano acquisito particolari meriti associativi.

Su proposta degli Organi Associativi competenti, inoltre, possono essere attribuiti agli iscritti che si siano particolarmente distinti in attività associative ed abbiano dato lustro all'A.N.B. Attestati di Merito di 1° e 2° grado:

- attestati di 1° grado, concessi dalla G.E.N. e rilasciati dalla Presidenza Nazionale;
- attestati di 2° grado, concessi e rilasciati dalle Presidenze Regionali.

Gli attestati premiano il merito ma non attribuiscono alcuna qualifica.

ARTICOLO 77

ENCOMI SCRITTI: sono conferiti agli iscritti che abbiano particolarmente meritato in ben determinate circostanze per attaccamento al Corpo e all'Associazione. Possono essere concessi dagli Organi Associativi di ogni livello su proposta di uno o più membri degli stessi.

ARTICOLO 78

CARICHE ONORARIE: sono conferibili a vita soltanto a coloro che in precedenza abbiano già ricoperto le cariche di Presidente e Vice Presidente a tutti i livelli. Ai detentori di cariche onorarie compete la facoltà di partecipare ai Congressi /Assemblee cui prendono parte i Soci con pari carica effettiva, con diritto di parola ma non di voto. Le cariche onorarie e le relative modalità di nomina sono di seguito indicate:

- Presidente e Vice Presidente Onorari di Sezione e Provinciale: la nomina è sanzionata dal Consiglio Regionale su proposta rispettivamente dei Consigli Direttivi di Sezione e dei Consigli Provinciali;
- Presidente e Vice Presidente Regionale Onorari: la nomina è sanzionata dal Consiglio Nazionale su proposta dei Consigli Regionali;
- Presidente Interregionale, Presidente e Vice Presidente Nazionale Onorari: la nomina è sanzionata dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

Il titolare di carica effettiva, con l'accettazione di una carica onoraria, decade contestualmente da quella effettiva. Non sono ammesse deroghe a tale disposizione.



PARTE VI

SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 79

Tutti i Dirigenti A.N.B. hanno il dovere di segnalare agli Organi associativi competenti per territorio ogni comportamento che sia passibile di sanzione disciplinare.

Le sanzioni disciplinari previste all'art. 28 dello Statuto possono essere proposte agli Organi associativi competenti per territorio da parte di tutti i Dirigenti dell'A.N.B. Le sanzioni vengono irrogate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza. Ad esse si applicano procedure di contestazione dell'addebito che consentano l'esercizio del diritto di difesa e di replica.

L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire con immediatezza, compatibilmente con il tempo necessario per l'accertamento dei fatti e con l'osservanza del procedimento garantistico. In ogni caso nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza che siano stati preventivamente ascoltati l'iscritto oggetto della sanzione, l'iscritto eventualmente offeso ed i testimoni a carico e a discarico, ai quali dovranno essere comunicati tempestivamente luogo ed ora della riunione del Collegio Giudicante. Per le persone interessate al procedimento sia come promotrici dell'iniziativa disciplinare sia come parti lese, sia infine come testimoni esiste incompatibilità con la carica di Membro del Collegio Giudicante. L'incompatibilità attiene anche a chi, avendo partecipato, in qualsiasi veste, all'adozione di una sanzione disciplinare, si trovi poi a ricoprire una carica nell'organo sovraordinato preposto all'esame dei ricorsi di prima istanza. Tale norma non si applica in caso di esame delle richieste di riammissione da parte degli espulsi alla scadenza prevista. Per i Membri degli Organi Centrali la potestà sanzionatoria compete alla Giunta Esecutiva Nazionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento per quanto attiene al Presidente e al Vice Presidente Nazionali.

ARTICOLO 80

RICHIAMO ORALE: può essere comminato, nel territorio di giurisdizione, da ogni dirigente associativo che rilevi una mancanza di lieve entità soprattutto di carattere formale.

RICHIAMO SCRITTO: è inflitto dal Consiglio Direttivo di Sezione, d'iniziativa o su segnalazione degli Organi Associativi Superiori, per ripetute mancanze di lieve entità.

La sanzione viene comunicata all'iscritto, e per conoscenza all'organo proponente, con lettera del Presidente di Sezione con motivazione chiara ed esplicita (citazione di fatti e circostanze).

ARTICOLO 81

CENSURA: è decisa e inflitta in forma scritta - per mancanze relative alla disciplina associativa che creino disservizi e no-cumento al corretto svolgersi della vita associativa, nonché per recidive nelle mancanze di cui al precedente art. 80 - da:

- a. Consiglio Direttivo Provinciale nei confronti degli iscritti alle sezioni del territorio di propria giurisdizione;
- b. Consiglio Direttivo Regionale nei confronti di Presidenti e Vice Presidenti Provinciali della regione di competenza;
- c. Presidenza Nazionale nei confronti di Presidenti Interregionali e Presidenti e Vice Presidenti Regionali.

La sanzione viene comunicata all'iscritto, e per conoscenza, al proponente e all'unità associativa cui appartiene, con lettera del Presidente del "Collegio Giudicante", con motivazione chiara ed esplicita (fatti e circostanze).



ARTICOLO 82

SOSPENSIONE: consiste nella proibizione all'iscritto di partecipare per un periodo da uno a sei mesi alle attività associative, sospendendolo anche da qualsiasi carica di cui sia investito. Sanziona mancanze recidive e comportamenti pregiudizievoli per la serietà e la dignità dell'Associazione e dell'iscritto. D'iniziativa del Presidente Provinciale o su proposta del Presidente di Sezione viene sanzionata:

- dalla Presidenza Regionale fino ad un massimo di tre mesi;
- dalla Giunta Esecutiva Nazionale per un periodo fino a sei mesi.

La sanzione viene comunicata per iscritto all'interessato e, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale, all'Unità Associativa cui appartiene l'iscritto ed al proponente, con lettera a firma del Presidente Regionale o del Presidente Nazionale, con motivazione chiara ed esplicita.

La sanzione, inoltre, viene comminata dalla G.E.N. con procedimento d'urgenza all'iscritto che per controversie associative promuova un procedimento dinnanzi alla Magistratura Ordinaria contro un Organo associativo o contro un altro iscritto, senza aver prima esperito tutte le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento. In quest'ultimo caso, la sospensione perdura fino alla definizione del procedimento giudiziario o alla rinuncia agli atti.

All'esito della definizione del procedimento giudiziario, la G.E.N. potrà istruire nei confronti del proponente l'azione legale; qualora questa venisse rigettata, un procedimento disciplinare, la cui decisione sarà comunicata allo stesso e a tutti gli organi associativi competenti per territorio (P.S., P.P. e P.R.).

ARTICOLO 83

ESPULSIONE: comporta la cancellazione dal ruolo degli iscritti e la proibizione a frequentare qualsiasi unità associativa ed a partecipare a qualsiasi attività dell'A.N.B..

L'iscritto punito con l'espulsione è destituito da qualunque carica od incarico egli rivesta.

La sanzione colpisce gli iscritti che con il loro comportamento abbiano gravemente danneggiato la dignità e l'unitarietà dell'Associazione.

Su proposta documentata dei Presidenti Regionali, Interregionali o del Presidente Nazionale, viene deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Ne viene data comunicazione all'interessato e, per conoscenza, alla sezione di appartenenza e a tutte le Presidenze Regionali, con lettera a firma del Presidente Nazionale, con motivazione chiara ed esplicita.

La comunicazione, qualora deciso dalla Giunta Esecutiva Nazionale, può essere estesa al Ministero della Difesa.

A domanda dell'interessato, l'esame della sua riammissione non può essere effettuato prima di tre anni dalla data di decorrenza della sanzione. La competenza a decidere in merito è del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 84

L'iscritto sul conto del quale siano in corso decisioni relative a provvedimenti di sospensione e di espulsione cessa, a titolo precauzionale, da qualsiasi carica/incarico ricoperti ed è sospeso dal diritto di voto.(Può partecipare alle attività della Sezione).

ARTICOLO 85

I termini della sanzione di sospensione e di espulsione decorrono dal momento della comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo iter procedurale.

ARTICOLO 86

L'iscritto colpito da sanzione disciplinare può avanzare ricorso, in via gerarchica, per l'annullamento o per la modifica della motivazione o del tipo di sanzione non oltre il ventesimo giorno dalla data di ricezione della comunicazione (fa fede la data del timbro postale a destinazione).

Gli organi preposti all'esame e alla definizione dei ricorsi sono tenuti a:

- ricevere dall'Organo sanzionatorio tutti gli atti che determinarono la sanzione;
- ascoltare direttamente l'iscritto oggetto della sanzione ed il proponente;
- portare a termine l'esame del ricorso, verbalizzandone la decisione entro i limiti di tempo di seguito indicati, calcolati a partire dalla data di ricezione del ricorso (data del timbro postale di arrivo a destinazione o di ricezione della PEC).



Organi e tempi per la trattazione dei ricorsi sono indicati nel prospetto seguente:

SANZIONI	RICORSO IN 1ª ISTANZA		RICORSO IN 2ª ISTANZA		
	ORGANO PREPOSTO ALL'ESAME	Da definire entro giorni	ORGANO PREPOSTO ALL'ESAME	Da definire entro giorni	
RICHIAMO SCRITTO	PRESIDENZA PROVINCIALE: Presidente Provinciale 3 Consiglieri Provinciali	30	PRESIDENZA REGIONALE: Presidente Regionale 3 Consiglieri Regionali	30	
CENSURA Irrogata da:	a. CONSIGLIO DIR. PROVINCIALE	PRESIDENZA REGIONALE: Presidente Regionale 3 Consiglieri Regionali	30	PRESIDENZA NAZIONALE (In seduta plenaria)	45
	b. CONSIGLIO DIR. REGIONALE	PRESIDENZA NAZIONALE: Presidente Naz./V.Pres. 2 Consiglieri Nazionali 1 Pres. Interregionale	30	GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE (In seduta plenaria)	45
	c. PRESIDENZA NAZIONALE Presidente Naz./V.Pres. 2 Consiglieri Nazionali 1 Pres. Interregionale	GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE (In seduta plenaria)	45	CONSIGLIO NAZIONALE (In seduta plenaria)	*
SOSPENSIONE	a. Fino a tre mesi	PRESIDENZA NAZIONALE: Presidente Naz./V. Pres. 2 Consiglieri Nazionali 1 Pres. Interregionale	30	GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE (In seduta plenaria)	45
	b. Fino a sei mesi	CONSIGLIO NAZIONALE (In seduta plenaria)	*	COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI (In seduta plenaria)	45
ESPULSIONE	COLLEGIO NAZIONALE (In seduta plenaria)	*	COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI (In seduta plenaria)	30	

* In occasione della prima seduta programmata del Consiglio Nazionale e, comunque, non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Il giudizio di 2ª istanza è inappellabile. Tuttavia, il Presidente Nazionale, in aderenza ai compiti di controllo devolutigli dall'articolo 10, comma 4) dello Statuto, ha la possibilità di sottoporre al parere del Collegio Nazionale dei Probiviri qualsiasi questione disciplinare e qualora il parere del Collegio non sia conforme a quello degli Organi di 1ª e 2ª istanza, questi ultimi sono tenuti a riesaminare il caso alla luce degli elementi indicati dal Collegio in occasione del primo Consiglio Nazionale in programma.

ARTICOLO 87

Per la risoluzione delle controversie tra soci e tra questi ed organi associativi, che non rientrino nella casistica prevista dalla PARTE VI – Sanzioni Disciplinari, è costituito nelle tre macroregioni il “Consiglio Interregionale per la Risoluzione delle Controversie” (CIRC), con la seguente composizione:


1. Presidente Interregionale: Presidente;
2. n. 1 Consigliere Nazionale: Membro (°);
3. n. 3 Presidenti Regionali: Membri (di cui uno Membro e Segretario).

Il Consigliere Nazionale ed i Presidenti Regionale sono scelti con turno annuale e con criterio di anzianità associativa tra gli eletti della zona di giurisdizione della macroregione. Qualora gli astanti appartengano alla regione di uno dei Presidenti Regionali membri, questi sarà sostituito per tutta la durata del procedimento da altro Presidente Regionale scelto dal Presidente Interregionale. Nel caso in cui siano coinvolti membri del Consiglio Nazionale, la risoluzione sarà affidata al Collegio Nazionale dei Probiviri. Tutti i Soci possono appellarsi al CIRC competente per territorio con l'impegno ad accettare le decisioni che sono inappellabili.


(°) Nelle Macroregioni che dispongano di un solo Consigliere Nazionale, questo, in caso di motivata indisponibilità, potrà essere sostituito con altro Presidente Regionale designato dal Presidente Interregionale.



ALLEGATO A ORGANI DIRETTIVI CENTRALI



ALLEGATO B ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI



ALLEGATO C ZONE DI GIURISDIZIONE





ALLEGATO D

ELEZIONI PER
IN DATA

SCHEDA NOTIZIE

del candidato (Cognome e Nome)

alla Carica di

nato il a

residente a....., via....., n°.....

C.a.p.

Reparto/i in cui ha prestato servizio militare.....

Grado.....

Campagne di guerra/missioni militari all'estero.....

Decorazioni e Onorificenze.....

Titolo di studio.....

Attività di lavoro.....

Data di prima iscrizione all'A.N.B.

Sezione e n° di tessera attuali

Incarichi ricoperti nell'A.N.B. (dal - al)

Carica attualmente ricoperta

Con la firma della presente scheda dichiaro di gradire la candidatura alla carica di:

per il triennio

Qualora eletto, accetto di dimettermi dalla attuale carica di
giusta la normativa in vigore circa il divieto di cumulo delle cariche.

Qualora eletto, chiedo, in deroga alla normativa in vigore circa il divieto di cumulo delle cariche, di poter mantenere l'attuale carica di
per gli eccezionali motivi di cui alla nota in allegato.

IL CANDIDATO

.....

Località e data



ALLEGATO E

FAC-SIMILE DI SCHEDA ELETTORALE (*)

VOTI ASSEGNATI N°.....

IL SEGRETARIO

.....

ENTE ASSOCIATIVO (REGIONE, PROVINCIA O SEZIONE)

CONSIGLIERI (**)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

MEMBRI DEL COLLEGIO DEI SINDACI/REVISORI (**)

.....
.....
.....
.....

NOTE

(*) Valida a livello Regionale, Provinciale e Sezionale

(**) Il numero delle righe da riportare sulle schede corrisponde al numero delle preferenze da esprimere (R.E.S., art. 42)



ALLEGATO F

FAC-SIMILE DI SCHEDA ELETTORALE (*)

VOTI ASSEGNATI N°

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

PRESIDENTE NAZIONALE

VICE PRESIDENTE NAZIONALE

CONSIGLIERI NAZIONALE NORD (**)

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

CONSIGLIERI NAZIONALI CENTRO (**)

- 1)
- 2)

CONSIGLIERI NAZIONALI SUD (**)

- 1)

MEMBRI COLLEGIO NAZIONALE PROBIVIRI (**)

- 1)
- 2)
- 3)

MEMBRI COLLEGIO NAZIONALE SINDACI REVISORI (**)

- 1)
- 2)
- 3)

NOTE

(*) Valida a livello Nazionale (Congresso Nazionale).

(**) Il numero delle righe da riportare sulle schede corrisponde al numero delle preferenze da esprimere (R.E.S., art. 42)



ALLEGATO G

ELEZIONI PER.....(*)

IN DATA.....

VERBALE ()**

1. Il giorno.....del mese di.....dell'anno.....

Alle ore, nei locali

Si sono riuniti i seguenti iscritti componenti il seggio elettorale:

PRESIDENTE

MEMBRO.....

MEMBRO.....

SEGRETARIO.....

2. Dopo aver riscontrato la regolarità dell'urna, si procede alla sua chiusura e si dà inizio alle operazioni di voto. Votano nell'ordine i rappresentanti di:

.....
.....

3. Alle ore il seggio viene chiuso e, aperta l'urna, si dà inizio alle operazioni di scrutinio delle schede.

4. L'esame delle schede dà il seguente risultato:

a. ELEZIONE di

- voti n.

- voti n.

b. ELEZIONE di

- voti n.

- voti n.

c. ELEZIONE di

- voti n.

- voti n.

5. NOTE

IL SEGGIO ELETTORALE
Firme dei componenti

.....

(*) Organo Associativo interessato

(**) FAC-SIMILE da adeguare alle diverse esigenze di elezione



ALLEGATO H

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
SEZIONE DI.....
SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto

Cognome Nome

Nato aIn data.....

Residente aProvincia di.....C.a.p.

In viaN°

Tel.Cell.

Arma di appartenenza (per i non Bersaglieri)

Reparto/i presso cui ha prestato servizio militare

se in servizio, Reparto ove presta servizio militare

Grado rivestito o all'atto del congedo

Campagne di guerra e missioni all'estero

Decorazioni e Onoreficienze

Chiede di essere iscritto a questa Sezione dell'A.N.B. in qualità di Socio/Simpatizzante e di accettare senza riserve e rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento associativi vigenti (consultabili su sito www.assobersaglieri.it).

Data

In fede

Ai sensi della legge 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" autorizzo l'uso dei suindicati dati personali ai soli fini associativi senza alcuna limitazione.

Data.....

Firma

NUMERO DI TESSERA ATTRIBUITO

IL PRESIDENTE

NOTA

Le Sezioni potranno integrare la presente scheda con altri dati, che riterranno utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, della cui tutela sono responsabili i Presidenti di ciascuna Sezione.

Alla presente scheda dovranno essere allegati: n.2 fotografie formato tessera, foglio di congedo o attestato di servizio.



NORME PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'IMPIEGO DELLE FANFARE

1. CARATTERISTICHE

La fanfara è il complesso musicale caratteristico del Corpo dei Bersaglieri costituito esclusivamente da musicanti suonatori di ottoni e rappresenta uno strumento importantissimo per la promozione e il conseguimento delle finalità associative. Essa opera nel rispetto dello Statuto dell'A.N.B. e del Regolamento di esecuzione dello stesso.

2. COSTITUZIONE, ORGANICO E DIPENDENZA.

Presso ogni Sezione può essere costituita una fanfara alle dirette dipendenze del Presidente di sezione e sotto il controllo, per l'impiego e l'amministrazione, di uno dei Consiglieri del Consiglio Direttivo della Sezione. Nelle Province o Regioni dove non sia possibile costituire fanfare di Sezione, possono essere costituite fanfare provinciali o regionali, alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti e sotto il controllo, per l'impiego e l'amministrazione, di un fiduciario degli stessi Presidenti. I provvedimenti di costituzione e di scioglimento delle fanfare sono adottati dalla Presidenza Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali competenti (art. 23 dello Statuto). La fanfara può essere composta da un minimo di diciotto (18) elementi ad un massimo di quarantacinque (45).

3. RECLUTAMENTO E TESSERAMENTO

I componenti della fanfara devono essere iscritti alla Sezione/Provincia/Regione di appartenenza della fanfara stessa ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le fanfare devono, di norma, essere organicamente pienamente e sicuramente autosufficienti. È comunque consentita, qualora necessario, la possibilità di reciproco supporto tra le fanfare previ accordi tra i rispettivi Presidenti. L'impiego di minori nelle fanfare è consentito purché gli stessi abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano muniti di dichiarazione malleatoria a firma dei genitori o di chi ne fa le veci. Gli stessi, che non potranno essere in numero superiore al 20% dell'organico della fanfara, devono essere in possesso di certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica e idoneità a svolgere attività assimilabile a quella sportiva. L'impiego di soci bersaglieri in servizio è subordinato ai vincoli e alle limitazioni posti da leggi e regolamenti militari in vigore.

4. SEDE

La fanfara ha sede nei locali dell'Organo associativo. Nel caso che tali locali non siano idonei, la sede è costituita dai locali ove la fanfara effettua periodicamente prove e scuola di musica, che in tal caso rappresentano un'estensione dei locali dell'Organo associativo.

5. UNIFORME

L'uniforme, di foggia civile o militare, corredata di uno scudetto associativo - approvigionato dalla Presidenza Nazionale (Annesso 1) e distribuito a titolo gratuito (o da uno scudetto sezionale/provinciale/regionale di foggia e forma uguale a quello nazionale) applicato sul taschino sinistro della giubba o sul braccio sinistro - deve essere identica per tutti componenti della fanfara. Qualora siano indossati capi di vestiario militari, questi dovranno essere privi di stellette. Possono essere usate uniformi storiche. Sull'uniforme possono essere portati:

- i gradi conseguiti durante il servizio militare o quelli successivamente acquisiti nel congedo;
- le decorazioni relative ad onorificenze e ricompense riconosciute dalla Repubblica Italiana;
- i distintivi di specializzazione.

L'uniforme è completata con il cappello piumato o con il fez.

L'adozione di uniformi da parte delle fanfare deve essere autorizzata dal Presidente Regionale che, ove necessario, può avvalersi del parere della Presidenza Nazionale. Il Capo Fanfara è responsabile della cura dell'uniforme e dell'aspetto formale della fanfara stessa. I componenti del complesso si impegnano a non fare un uso diverso dell'uniforme da quello consentito e restituirla unitamente a tutti gli altri materiali di proprietà della Sezione/Provincia/Regione (strumenti, spartiti ecc.) nel momento in cui lasciano la fanfara.

6. SUPPORTO

- a. Tecnico musicale: al fine di consentire il raggiungimento di maggiori livelli tecnici e favorire la standardizzazione musicale, le fanfare potranno avvalersi, se ritenuto necessario e a solo scopo didattico, del supporto di consulenti musicali esterni.
- b. Logistico: ferma restando l'attività di coordinamento di cui ai successivi paragrafi, tutti gli Organi associativi devono operare in modo da favorire lo sviluppo e il miglioramento delle fanfare sia sotto il profilo musicale sia per quanto attiene all'aspetto formale.

7. ORGANI

L'Organo di coordinamento della fanfara è il "Comitato coordinamento" composto da: Presidente di Sezione/Provincia/Regione, Consigliere Delegato/Fiduciario (ai sensi dell'art. 23 dello Statuto), Capo Fanfara e da due Consiglieri e un Segretario "furiere" ufficialmente designati dai componenti della Fanfara.



Il Comitato di Coordinamento:

- si riunisce per iniziativa del Presidente di Sezione/Provincia/Regione quando ne ravvisi l'esigenza o su richiesta del Consigliere Delegato/Fiduciario o del Capo Fanfara;
- delibera su argomenti relativi alla funzionalità della fanfara in tutti i suoi aspetti tecnici - operativi;
- dirige le attività della fanfara nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e in aderenza, in particolare, a quanto indicato nel successivo paragrafo 8;
- vigila sul buon andamento disciplinare della fanfara segnalando al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti in contrasto con le norme o lesivi della dignità, della serietà e della compattezza del complesso o dell'A.N.B.;
- delibera in merito a proposte di modifica del presente Regolamento da inviare agli Organi decisionali competenti;
- delibera in merito a proposte di scioglimento della fanfara da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti.

8. ATTIVITÀ

La fanfara presta servizio nelle manifestazioni e nelle cerimonie cui partecipa la Sezione (o Provincia o Regione), secondo un calendario di massima stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della Sezione (o Provincia o Regione), privilegiando i raduni associativi di ogni livello.

La fanfara, su specifica richiesta, può effettuare servizi al di fuori di tali attività purché non interferenti con quelle di cui al suddetto calendario o con altre impreviste e inderogabili esigenze di carattere associativo. Sono possibili interventi all'estero e a programmi televisivi. Il relativo programma delle esibizioni deve essere inviato all'Organo gerarchico immediatamente superiore.

Tenuto conto che l'A.N.B. è apolitica e non sostiene alcun attivismo politico (Art. 2 dello Statuto e Art. 2 del Regolamento) è fatto divieto assoluto di partecipare a manifestazioni con connotazioni partitiche o sindacali. È consentita la partecipazione a manifestazioni di rilievo locale, preferibilmente a carattere patriottico, o ove sia comunque previsto un momento di richiamo patriottico (per. es. la deposizione di una corona al monumento dei Caduti) e purché siano salvaguardati il prestigio e le caratteristiche del Corpo.

La partecipazione a manifestazioni o eventi di carattere privato non è esclusa per principio ma deve essere vagliata e ponderata secondo i casi. A tal riguardo per esempio, festeggiare un bersagliere decorato, portare la gioia dello squillo della fanfara ad un infermo o a degli anziani, partecipare alle nozze di un iscritto all'A.N.B. è da considerare non solo attività consentita (Art. 1 dello Statuto) ma anche meritoria. In occasione di altri eventi di carattere privato con caratteristiche non riconducibili ai citati esempi, la partecipazione delle fanfare dei bersaglieri non è ammessa. In ogni caso, l'espletamento del servizio deve avere il preventivo nulla osta del Presidente della Sezione (o Provincia o Regione) e dell'organo gerarchicamente superiore.

Il comportamento della fanfara deve essere conforme, in ogni circostanza, all'immagine e al prestigio dell'A.N.B.. Aspetto formale, atteggiamento e movimenti, pertanto, dovranno essere esemplari e improntati a stile militare. La partecipazione a programmi radiotelevisivi nazionali deve essere autorizzata dalla Presidenza Nazionale, informata per via gerarchica con un preavviso di almeno quindici giorni.

La partecipazione a programmi televisivi regionali deve essere autorizzata dal Presidente Regionale che informerà la Presidenza Nazionale. La partecipazione a programmi televisivi locali deve essere autorizzata dal Presidente Provinciale che informerà gli organi sovraordinati.

Le richieste di partecipazione ad eventi all'estero dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale, corredate dei pareri gerarchici che indichino l'idoneità del complesso a ben figurare, almeno un mese prima della data dell'evento. La Presidenza Nazionale rilascerà per tempo la prescritta autorizzazione informando della trasferta il Ministero Difesa.

9. DOCUMENTAZIONE

Per una corretta e trasparente gestione della fanfara, la cui responsabilità è in capo al Presidente della Sezione, è necessaria la tenuta, a cura del segretario "furiere", della seguente documentazione:

- registro dei verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento;
- registro delle uscite relative alle attività della fanfara e dei suoi componenti.

La responsabilità della gestione amministrativa contabile della fanfara rientra nelle competenze del Segretario/Amministratore dell'Organo associativo (Sezione/Provincia/Regione).

10. PATRIMONIO

Nel registro di carico del materiale della Sezione dovrà essere inventariato tutto il patrimonio della fanfara. In caso di scioglimento della stessa, il Consiglio Direttivo dell'Organo associativo deciderà della destinazione del materiale.

11. DIRITTI DI PUBBLICA ESECUZIONE (SIAE)

Tutte le fanfare dell'A.N.B. sono soggette all'osservanza delle norme emanate dalla SIAE per quanto riguarda i diritti di pubblica esecuzione. Tutte le preventive autorizzazioni da parte della SIAE e relativi oneri sono a totale carico degli organizzatori della manifestazione. Per le fanfare è possibile munirsi del permesso di esecuzione (abbonamento annuo) che viene rilasciato dalla sede dell'Agenzia SIAE di competenza e previo pagamento di un



certo importo (ridotto al 50% per le fanfare di Associazioni d'Arma). Il permesso consente l'effettuazione di quindici esecuzioni musicali (concerti) su tutto il territorio nazionale ed è valido sia nel caso che la fanfara partecipi a manifestazioni organizzate dalla stessa o da altri Organi associativi, sia per eventi organizzati da enti non aventi fini di lucro e a titolo completamente gratuito. Unitamente al permesso di esecuzione vengono rilasciati anche i Mod.107/OR (programma musicale).

Il direttore delle esecuzioni musicali deve:

- compilare, prima o immediatamente dopo l'esecuzione, il programma di tutti i brani effettivamente eseguiti in ordine cronologico, indicandone il titolo esatto, il nome completo o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori e la durata di esecuzione in minuti primi;
- tenere il Programma musicale a disposizione nel corso dell'evento, per eventuali controlli da parte di incaricati della SIAE.

Entro il giorno successivo al concerto, il programma musicale deve essere riconsegnato, dal titolare del Permesso, all'Ufficio della SIAE che rilascerà apposita ricevuta.

12. VARIE

Per le attività delle fanfare è necessario:

- prevedere apposite polizze assicurative che tutelino i componenti della fanfara in caso di infortunio;
- creare un fondo di dotazione che possa ammortizzare o contribuire alle varie spese della fanfara ivi comprese quelle relative alla partecipazione ai Raduni Nazionali. La partecipazione ai Raduni Nazionali è obbligatoria a meno di eventi straordinari da rappresentare tempestivamente agli Organi associativi sovraordinati. L'assenza ripetuta e/o ingiustificata della fanfara ai Raduni Nazionali può comportarne lo scioglimento.

